

REPUBBLICA ITALIANA

CITTA' DI FINALE LIGURE

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E SVILUPPO ECONOMICO

Servizio Sportello Unico Attività Produttive

REGOLAMENTO

del commercio al dettaglio su aree pubbliche

Deliberazione Consiglio Comunale n. 138 del 29.11.2016

INDICE

TITOLO 1 – NORME GENERALI

- Art. 1 - Ambito di applicazione
- Art. 2 - Principi di qualità
- Art. 3 - Attività su aree pubbliche
- Art. 4 - Attività su posteggi dati in concessione
- Art. 5 - Attività svolta in forma itinerante
- Art. 6 - Norme comuni
- Art. 7 - Subingresso
- Art. 8 - Istituzione, trasferimento, soppressione di posteggi
- Art. 9 - Aree private o aree demaniali a disposizione del Comune
- Art. 10 - Decadenza e revoca dell'autorizzazione
- Art. 11 - Norme comportamentali dell'attività di commercio su aree pubbliche
- Art. 12 - Normativa igienico-sanitaria
- Art. 13 - Validità delle presenze
- Art. 14 - Vendita a mezzo di veicoli
- Art. 15 - Posteggi riservati ai soggetti portatori di handicap
- Art. 16 - Tutela della pubblica incolumità
- Art. 17 - Determinazione degli orari

TITOLO 2 – MERCATI IN FINALE LIGURE

- Art. 18 - Svolgimento e consistenza dei mercati
- Art. 19 - Funzionamento e calendario dei mercati
- Art. 20 - Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi
- Art. 21 - Criteri di variazione per miglioria e scambio di posteggi nel Mercato
- Art. 22 - Ampliamento di posteggio
- Art. 23 - Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse
- Art. 24 - Modalità di registrazione e calcolo del numero di presenze
- Art. 25 - Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati
- Art. 26 - Edizioni straordinarie di Mercati

TITOLO 3 – FIERE IN FINALE LIGURE

- Art. 27 - Svolgimento e consistenza delle fiere
- Art. 28 - Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi
- Art. 29 - Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati
- Art. 30 - Fiere promozionali
- Art. 31 - Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi nelle fiere promozionali

TITOLO 4 – POSTEGGI FUORI MERCATO IN FINALE LIGURE

- Art. 32 - Ubicazione e consistenza dei posteggi fuori mercato

TITOLO 5 – COMMERCIO ITINERANTE IN FINALE LIGURE

- Art. 33 - Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante
- Art. 34 - Zone vietate

TITOLO 6 – CONCESSIONE TEMPORANEA DI AREE PUBBLICHE

- Art. 35 - Concessioni temporanee

TITOLO 7 – SANZIONI

- Art. 36 - Sanzioni e disposizione finale
- Art. 37 - Norme di rinvio

Titolo 1 - Norme generali

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche, o sulle aree private delle quali il Comune abbia comunque la disponibilità, del Comune di Finale Ligure, ai sensi e per gli effetti del titolo II, capo IV della Legge Regionale Liguria 2 gennaio 2007, n. 1, di seguito individuata anche come Testo Unico Commercio o T.U.C. e dal Decreto Legislativo n. 59/2010 - Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno "cosiddetta Bolkestein".
2. Per quanto non disciplinato dal presente testo regolamentare valgono le disposizioni e definizioni del richiamato testo unico commerciale, dal momento dell'entrata in vigore saranno abrogate le norme di natura regolamentare afferenti la materia specifica, con particolare riferimento all'articolato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 56/2000 e successive modifiche.
3. La disciplina di cui al presente regolamento non si applica agli imprenditori agricoli che esercitano sulle aree pubbliche la vendita dei propri prodotti ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228, salvo che per le disposizioni relative alla concessione dei posteggi di cui all'articolo 20, nonché per l'esercizio dell'attività di vendita in caso di assenza del titolare o dei soci, come disciplinato dal seguente articolo 6, comma 3.

Articolo 2

Principi di qualità

1. Il presente Regolamento persegue le seguenti finalità:
 - a) la riqualificazione e lo sviluppo delle attività su aree pubbliche e, in particolare, dei mercati e delle fiere, al fine di migliorare le condizioni di lavoro degli operatori e le possibilità di visita e di acquisto dei consumatori;
 - b) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la circolazione delle merci;
 - c) la tutela del consumatore, con particolare riguardo alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento, all'informazione e alla sicurezza dei prodotti;
 - d) l'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, nonché l'evoluzione dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi;
 - e) la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle singole aree urbane;
 - f) la tutela attiva e l'ammodernamento delle aree mercatali anche attraverso forme di collaborazione fra soggetti pubblici e privati;
 - g) la salvaguardia dei centri storici e il rispetto delle aree di rilevanza storico-artistica, ambientale e paesaggistica.

Articolo 3 Attività su aree pubbliche

1. Il commercio su area pubblica è soggetto ad autorizzazione amministrativa rilasciata dal Comune a persone fisiche, a società di capitali e a società di persone regolarmente costituite o cooperative ed in possesso dei requisiti di cui ex articolo 71 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59.
2. Il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto:
 - a) su posteggi dati in concessione per il periodo di dieci anni;
 - b) in forma itinerante su qualsiasi area, nel rispetto delle prescrizioni di cui al Titolo 5 del presente Regolamento.
3. Nell'ambito dei distinti settori merceologici alimentare, non alimentare e settore fioristico è facoltà del Comune individuare aree riservate alla vendita di carni, prodotti caseari, frutta, verdura, fiori recisi e piante.

Articolo 4 Attività su posteggi dati in concessione

1. La domanda per il rilascio della autorizzazione al commercio su aree pubbliche ricadenti nel Comune di Finale Ligure di cui all' articolo 3, comma 2 lett.a) e della relativa concessione di posteggio è presentata allo Sportello Unico attività produttive.
2. La domanda è presentata a seguito di bando pubblico , sulla base delle norme di cui al successivo articolo 20.
3. Le autorizzazioni e le concessioni possono essere rilasciate al soggetto richiedente fino ad un massimo previsto dall'art. 29 del T.U.C. nello stesso mercato o fiera.
4. L'autorizzazione e la concessione decennale di posteggio, rilasciata dal Comune di Finale Ligure abilita:
 - all' esercizio nell'ambito del territorio regionale dell'attività in forma itinerante;
 - all'esercizio nei posteggi occasionalmente liberi, ed assegnati a seguito di spunta;
 - alla partecipazione alle fiere nell'ambito del territorio regionale.
5. Il rilascio dell'autorizzazione e della concessione del posteggio sono contestuali.
6. Il rilascio o il rinnovo dell'autorizzazione di cui al punto 1. del presente articolo è subordinato al regolare versamento dei pregressi canoni di occupazione del suolo pubblico, anche in riferimento a differenti posteggi di vendita in capo al medesimo soggetto.

Articolo 5 Attività svolta in forma itinerante

1. La concessione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 3, comma 2 lett. b), è rilasciata dallo Sportello Unico attività produttive.
L'autorizzazione abilita:

- all'esercizio dell'attività in forma itinerante nel territorio nazionale;
- alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento e di svago;
- all'esercizio dell'attività nelle fiere nonché nei posteggi dei mercati occasionalmente liberi ed assegnati a seguito di spunta.

2. Ad uno stesso soggetto non può essere rilasciata più di un'autorizzazione di cui al comma precedente, fatta salva la facoltà di subentrare in autorizzazioni esistenti.

3. La concessione si intende rilasciata nel caso in cui il richiedente possa dimostrare di non aver ricevuto riscontro all'istanza di rilascio, purchè presentata ritualmente, entro trenta giorni dall'assunzione della richiesta al protocollo generale del Comune.

Articolo 6 Norme comuni

1. L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche nelle stazioni, nelle aree demaniali o comunque nelle aree non a diretta disposizione del Comune, è subordinato al rilascio di formale permesso da parte degli enti proprietari.
2. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari consente anche il consumo sul posto dei medesimi prodotti, a condizione che siano esclusi il servizio di somministrazione e le attrezzature ad esso direttamente finalizzate. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio.
3. In assenza del titolare dell'autorizzazione o dei soci d'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è consentito affidare la conduzione dell'attività ad un preposto o ad un dipendente per un massimo di quattro mercati. Qualora l'assenza dovesse durare per un periodo maggiore il titolare dovrà nominare un rappresentante che deve essere in possesso dei requisiti di cui agli articoli 12 e 13.

Articolo 7 Subingresso

1. Le aziende o rami di azienda, così come le gestioni delle medesime, possono essere trasferite ad altri per atto fra vivi, nelle forme del contratto pubblico o scrittura privata autenticata dal notaio e fiscalmente registrate, ovvero mortis causa.
2. La SCIA di subingresso dovrà essere inoltrata al Comune entro sessanta giorni dalla data dell'atto di trasferimento della titolarità o della gestione dell'esercizio o, nei casi di successione ereditaria, entro un anno dalla morte del titolare, a pena di decadenza dei titoli abilitativi. Contestualmente alla comunicazione il subentrante è tenuto a dichiarare il possesso dei requisiti morali e, se richiesti, i requisiti professionali (art. 70 D.L. 59/2010.)
3. Alla SCIA dovrà essere allegata copia autentica dell'atto di trasferimento - oppure dell'atto di successione, carta di esercizio, attestazione annuale, regolarità contributiva ex art. 36 bis Legge n. 1/2007 nonché ricevuta di pagamento per eventuali canoni di occupazione suolo pubblico rimasti sospesi.
4. L'azienda trasferita potrà legittimamente esercitarsi dalla registrazione della comunicazione al protocollo generale del Comune.
5. In caso di subingresso per decesso del titolare, fermo restando il possesso dei requisiti morali, il subentrante ha facoltà di continuare a titolo provvisorio l'attività; qualora richiesti, il subentrante è tenuto a dimostrare il possesso dei

requisiti professionali entro un anno dalla morte del titolare, termine prorogabile una sola volta, in pendenza di comprovati casi di forza maggiore cui sia imputabile la mancata acquisizione del requisito richiesto, per un periodo massimo di sei mesi. Decorso infruttuosamente tale termine il titolo abilitativo decade.

6. Il subentrante di un'autorizzazione al commercio su area pubblica acquisisce le presenze maturate dal cedente, che però non possono essere cumulate a quelle relative ad altre autorizzazioni.
7. Entro 90 giorni dalla trasmissione della SCIA l'operatore dovrà munirsi dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico presso lo Sportello Unico attività produttive.
8. Il subingresso è subordinato al preventivo versamento del canone di occupazione di suolo pubblico pregresso relativo al posteggio di vendita, anche del dante causa. Il mancato versamento comporta l'interruzione dei termini del procedimento.

Articolo 8

Istituzione, trasferimento, soppressione di posteggi

1. L'istituzione, il trasferimento o la soppressione per motivi di pubblico interesse di un mercato, di una fiera - ordinaria o promozionale - di un posteggio fuori mercato, non può avere luogo senza l'acquisizione di parere preventivo delle organizzazioni di categoria di cui all'articolo 36, comma 3, del T.U.C.
2. Individuate le nuove aree e i relativi posteggi, il Comune assegna agli operatori interessati un congruo termine, di norma concordato con le organizzazioni maggiormente rappresentative di cui all'articolo 36, comma 3, del T.U.C., per il definitivo trasferimento. Se i motivi del trasferimento sono dovuti a ragioni di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico ed ambientale viene assegnato agli operatori un termine di almeno sei mesi.
3. Qualora il Comune intenda sopprimere un mercato, una fiera o singoli posteggi, i titolari dei posteggi, preliminarmente alla data di naturale scadenza delle concessioni, gli interessati hanno diritto all'assegnazione di altro posteggio, avente almeno la stessa superficie in zona commercialmente valida, nell'ambito del Comune.
4. La procedura per l'istituzione di nuove aree di mercato o di nuovi posteggi, sentite le organizzazioni di cui al precedente comma 2, è soggetta all'acquisizione di parere vincolante in materia urbanistica, ambientale, di viabilità e traffico; tale parere è da intendersi rilasciato favorevolmente trascorsi quarantacinque giorni dalla richiesta.

Articolo 9

Aree private o aree demaniali a disposizione del Comune

1. Qualora un soggetto privato metta a disposizione del Comune un'area privata, attrezzata o meno, scoperta o coperta, per l'esercizio dell'attività di cui all'articolo 3, comma 2, lett. a), questa può essere inserita tra le aree equiparate pubbliche.
2. Nel caso in cui l'area sia messa a disposizione gratuitamente da parte del soggetto privato, il Comune attribuisce priorità assoluta al soggetto che abbia conferito l'area, qualora faccia richiesta di attività di commercio, nei limiti e nel rispetto dei requisiti previsti dalle norme e fermo restando che l'area preveda un numero di posti non inferiore a 15.

3. L'esercizio del commercio su area demaniale marittima è effettuato di intesa con l'Autorità competente e per i posteggi eventualmente individuati dovrà essere acquisita concessione demaniale e per l'occupazione dell'area.

Articolo 10 Decadenza e revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione ad esercitare il commercio su area pubblica e la relativa concessione decade nel caso in cui l'operatore, per qualsiasi ragione, non risponda più ai requisiti soggettivi di cui all'art. 71 del Decreto Legislativo n. 59/2010.
2. L'autorizzazione è altresì revocata nei casi in cui l'operatore:
 - a) non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, fatta salva la facoltà del Comune di concedere una proroga non superiore a sei mesi, non prorogabili, per comprovata necessità;
 - b) non utilizzi il posteggio per periodi superiori complessivamente a diciassette giornate nell'arco dell'anno solare, ovvero superiore ad 1/3 del periodo di operatività del posteggio ove questo sia concesso per un periodo inferiore all'anno solare, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza, puerperio, da giustificare entro dieci giorni al Comune con certificato medico. In ordine al rispetto del termine indicato farà fede l'assunzione del giustificativo al protocollo generale del Comune; non avranno efficacia esimente i giustificativi pervenuti oltre il termine indicato.
 - c) il mancato versamento del canone di occupazione, decorsi novanta giorni dal termine previsto dal locale "Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche";
3. Il Comune comunica all'interessato l'avvio del procedimento di revoca fissando un termine per le eventuali controdeduzioni, decorso il quale provvede all'adozione del provvedimento.
4. La concessione del posteggio nelle fiere è revocata nel caso in cui l'operatore non utilizzi il posteggio per un numero di edizioni superiore ad un terzo di quelle previste in un triennio, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza, puerperio, giustificati nei modi e nei termini di cui al comma 2 lettera b.
5. Resta salva la facoltà di revocare la concessione del posteggio per motivi di interesse pubblico; in tale caso si applica l'articolo 8, comma 2.
6. Restano ferme, inoltre, le ipotesi di decadenza dalla concessione del suolo pubblico regolate da altri Regolamenti comunali.

Articolo 11 Norme comportamentali dell'attività di commercio su aree pubbliche

1. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito o comunque non in concessione.
2. Le coperture di protezione al banco di vendita possono essere collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a 2,5 mt. e possono sporgere dallo spazio in concessione a condizione che non siano di impedimento o di pericolo per il flusso del pubblico.
3. Gli operatori possono allestire ed insediarsi presso lo spazio concesso non prima di un'ora dall'orario di vendita e devono liberarlo non oltre un'ora dalla chiusura del mercato o della fiera.

4. I posteggi devono essere lasciati liberi da ogni rifiuto derivante dalla attività di vendita svolta dall'operatore.
5. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi per la diffusione di musica e/o immagini, purchè a volume tale da non recare disturbo agli operatori collocati negli spazi limitrofi.
6. L'esposizione delle merci appartenenti al settore merceologico alimentare, destinate all'alimentazione umana, devono essere esposte ad un'altezza minima da terra non inferiore a mt. 0,70; in ogni caso non è consentita l'esposizione a terra delle merci, ad eccezione di fiori, piante, terraglie e mobili.
7. A richiesta del personale di vigilanza l'operatore commerciale è tenuto ad esibire prontamente l'originale della concessione di posteggio.
8. Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui agli artt. 126-128 Tulpas, nonché art. 247 Regolamento di esecuzione al Tulpas, viene determinata in € 50,00 la soglia di valore esiguo. In ogni caso l'esibizione ai fini di vendita di merce usata dovrà essere sempre accompagnata dall'esposizione di un cartello di dimensioni non inferiori al formato standard A3, indicante la dicitura "MERCE USATA" posizionato sul banco in maniera evidente e ben leggibile affianco al prezzo di vendita.
9. Nel caso lo stesso operatore intendesse porre in vendita merce sia nuova che usata, quest'ultima dovrà essere confinata entro appositi spazi ben delimitati e chiaramente distinguibile dall'utenza.
10. Agli operatori non è consentito depositare nelle aree verdi merce e/o componenti di attrezzatura comunque intese.
11. E' vietato esercitare l'attività a torso nudo.

Articolo 12 Normativa igienico-sanitaria

1. Si intendono integralmente richiamate, per quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico-sanitario stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze vigenti in materia, tenendo conto delle situazioni dove, nel mercato o nella fiera, non esistono apposite aree attrezzate.

Articolo 13 Validità delle presenze

1. Ad ogni fine ed effetto di Legge al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento si intendono confermate le graduatorie esistenti come registrate e depositate agli atti del servizio sportello unico aa.pp.
2. La registrazione delle presenze presso i posteggi assegnati viene effettuata dai soggetti incaricati dal Comune mediante l'annotazione dei dati anagrafici dell'operatore, nonché del tipo e dei dati identificativi della concessione di cui è titolare.
3. La registrazione non ha luogo nel caso di rinuncia del posteggio disponibile da parte dell'operatore, nonché qualora il medesimo non svolga l'attività di vendita nel posteggio assegnato.
4. Il registro delle presenze dei singoli mercati o fiere è aggiornato dopo ogni edizione.
5. Ai fini della validità della partecipazione alla spunta per l'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti, è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale e, se trattasi di società, del suo legale rappresentante o dei singoli soci. In entrambi i casi è ammessa la presenza dei collaboratori familiari o di dipendenti che risultino da apposita autocertificazione; i soggetti devono essere in possesso dell'autorizzazione in originale.

Articolo 14 Vendita a mezzo di veicoli

1. Sulle aree a tal fine specificatamente individuate dal Comune è consentito l'accesso e l'esercizio dell'attività di vendita con l'ausilio di veicoli, attrezzati o meno, a condizione che il complesso dei beni aziendali (banco, furgone, appendici varie, etc.) non ecceda la superficie di suolo pubblico concessa.
2. Ai titolari di posteggio in zona carrabile, che non intendano avvalersi del veicolo come ausilio all'attività di vendita, è interdetto l'accesso alle aree di mercato.
3. I veicoli specificatamente attrezzati per la vendita di prodotti del settore merceologico alimentare dovranno rispondere ai requisiti previsti dalla legislazione igienico sanitaria pro tempore vigente.

Art.15 Posteggi riservati ai soggetti portatori di handicap

1. I posteggi riservati alle persone disabili sono assegnati previo invio a tutte le associazioni di categoria presenti sul territorio (iscritte al registro regionale e maggiormente rappresentative), e previa presentazione di domanda entro sei mesi dalla pubblicazione all'albo pretorio del Comune dalla comunicazione predetta. Viene formata una graduatoria secondo i seguenti criteri in ordine di priorità:
 - presenze acquisite in spunta;
 - minore età del richiedente;
 - maggiore anzianità di iscrizione nel registro delle imprese;
 - a parità di condizioni, sorteggio.
2. I primi classificati in graduatoria possono scegliere il mercato di maggiore interesse tra le aree mercatali ove è previsto l'inserimento di portatori di handicap.

Art. 16 Tutela della pubblica incolumità

1. In caso di situazioni meteomarine particolarmente avverse, il Comune mantiene la facoltà di fornire tempestiva comunicazione agli operatori mercatali in ordine alla cancellazione o rimodulazione di singole edizioni di mercato.
2. In ogni caso la diffusione di allerta meteorologica di livello arancione/rosso comporterà la cancellazione della giornata di mercato.
3. Eventuali riduzioni delle edizioni di mercato per le condizioni di forza maggiore di cui al presente articolo, non costituiranno titolo per il recupero delle giornate di vendita.

Articolo 17 Determinazione degli orari

1. Gli orari per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, sono stabiliti dal Sindaco a norma dell'articolo 50 del decreto legislativo n. 267/2000.

Titolo 2 - Mercati in Finale Ligure

Articolo 18

Svolgimento e consistenza dei mercati

1. Nell'ambito del territorio del Comune si svolgono i seguenti mercati:

giorno	Località	n.max. posteggi	alimentare	non alimentare	Non alimentare fioristi
Giovedì	Lungomare Migliorini	205 N. 1 riservato portatore handicap	18	180	7
Lunedì	Piazza del Tribunale	5	2	3	
Mercoledì dal 01/06 al 30/09	Parco degli Ulivi	10	4	6	

2. La Giunta Comunale con propri atti, ferme restando le disposizioni che regolano le attività di vendita sulle aree pubbliche, ha facoltà di istituire fino ad un massimo di due mercati specializzati (antiquariato, fiori e piante, equo e solidale, etc), con un numero massimo di posteggi non eccedente 25 unità ciascuno. Limitatamente al mercato del giovedì del Rione Marina, si fissa in numero 160 (centosessanta) il contingente massimo di banchi ammessi, soglia da intendersi come obiettivo tendenziale, da raggiungere mediante rinunce volontarie alla concessione da parte degli operatori e/o revoche provenienti a sensi dei vigenti Regolamenti.

Articolo 19

Funzionamento e calendario dei mercati

I mercati sono gestiti dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere amministrativo e l'erogazione dei servizi .

Attività gestionali non di natura istituzionale possono essere affidate direttamente a termini di legge a soggetti a tal fine costituiti o, tramite apposito bando, a soggetti privati.

Nel caso in cui il giorno di mercato coincida con la data prevista per la svolgimento di una fiera, da tenersi sulle medesime aree pubbliche, il mercato non avrà luogo, così come non avrà luogo nelle giornate del 25 dicembre e del 1 gennaio.

Articolo 20

Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi

1. Il Comune esamina le domande pervenute e rilascia la concessione decennale sulla base di una graduatoria formulata applicando i criteri selezionati in sede di Conferenza Unificata nella seduta del 5 luglio 2012 – come dettagliati nel documento unitario Regioni-Provincie Autonome del 24 gennaio 2013 e d.g.r. di recepimento n. 71 del 1 febbraio 2013

– in attuazione degli artt. 16 e 70/V del dec. lgs. n. 59/2010, e deliberazioni n. 829 e 830 del 13.9.2016.

2. In ogni caso al momento di approvazione del bando di cui al successivo comma 3 si terrà conto di eventuali variazioni al set di criteri di selezione delle domande nel frattempo sopravvenute.

3. Al fine di redigere la graduatoria, il Comune fa pervenire al Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, per la pubblicazione, il bando comunale predisposto secondo quanto disciplinato dall'articolo 30 del T.U.C.

Articolo 21

Criteri di variazione per miglioria e scambio di posteggi nel Mercato

1. L'eventuale presenza di posteggi liberi viene censita dallo sportello unico entro il 30/06 e il 31/12 di ogni anno, che prima dell'eventuale emissione dei bandi, provvede a diramare un "avviso di miglioria" riservato agli operatori del singolo mercato, che sarà affisso per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio del Comune.
2. Gli operatori interessati a cambiare il proprio posto devono rivolgere domanda scritta al Comune, entro i termini previsti dall'avviso.
3. I criteri per la miglioria del posteggio sono i seguenti:
 - a) maggiore anzianità di presenza maturata nel mercato sullo specifico posteggio dal soggetto richiedente in quel mercato;
 - b) anzianità complessiva maturata, dal soggetto richiedente, rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese;
 - c) rispetto, per effetto della miglioria e della relativa nuova assegnazione di posteggio, delle specializzazioni merceologiche previste nel mercato.
4. Lo scambio di posto fra due commercianti dello stesso settore merceologico, può essere consentito, purché avvenga senza modifica degli spazi per ciascuna area di posteggio come desumibile dagli atti dello sportello unico, previa apposita domanda, da inviare, con firma congiunta, al Comune che provvede all'annotazione della variazione del posteggio sull'autorizzazione, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda.

Articolo 22

Ampliamento di posteggio

1. La richiesta di ampliamento del posteggio concesso è ammessa purché le condizioni della specifica area di mercato, a giudizio motivato dell'Amministrazione Comunale, lo consentano, previa acquisizione da parte dell'operatore interessato del posteggio contiguo, cioè posto alla destra o alla sinistra del posto assegnato.
2. In caso di domande concorrenti per l'ampliamento del posteggio ai sensi del presente articolo la priorità seguirà l'ordine di presentazione della relativa istanza al protocollo del Comune.
3. Sarà onere del soggetto interessato all'ampliamento richiedere al Comune il rilascio preventivo del parere di cui al comma 1, non potendo lamentare la mancata concessione del beneficio per titoli improvvidamente acquistati.
4. La richiesta di subingresso e contestuale ampliamento del posteggio è da presentare allo sportello unico, allegando l'originale del titolo acquisito (autorizzazione-concessione).
5. L'ampliamento del posteggio ai sensi del vigente articolo, ove concesso, comporta l'intestazione del titolo con una riduzione del 20% della superficie acquisita. In ogni caso la

superficie complessiva del nuovo posteggio non potrà eccedere mq. 32.

6. Il posteggio acquisito per consentire l'ampliamento è da considerare soppresso.

Articolo 23

Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse

1. Qualora si debba procedere alla revoca di uno o più posteggi per motivi di pubblico interesse, i nuovi posteggi, aventi almeno la stessa superficie dei precedenti, devono essere individuati secondo i seguenti criteri di priorità:

a) nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili nello stesso mercato in quanto non assegnati, semprechè per lo stesso posteggio non si abbia in atto una procedura di assegnazione;

b) nell'ambito dell'area di mercato mediante l'istituzione di un nuovo posteggio, dato atto che in tal caso, non si modifica comunque il dimensionamento complessivo del mercato ed il numero di posteggi in esso previsti;

Il Comune si impegna, ove possibile, a tenere conto delle opzioni dell'operatore.

Articolo 24

Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze.

1. L'operatore assegnatario è tenuto ad essere presente nel mercato al posteggio assegnato entro l'orario previsto per l'inizio della spunta. L'area va resa obbligatoriamente libera entro un'ora dal termine dell'orario di vendita.

2. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite è considerato assente

3. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato, l'allontanamento è consentito nei soli casi di forza maggiore quale peggioramento della situazione atmosferica, grave ed improvviso malessere fisico da giustificare per mezzo di certificato medico.

4. L'Ufficio competente provvede ad annotare in apposito registro le presenze che l'operatore matura in quel mercato. Le graduatorie con l'indicazione delle presenze sono pubbliche e sono consultabili previa specifica richiesta.

Articolo 25

Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati

1. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata - per la sola giornata di svolgimento del mercato - adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze del soggetto che ha partecipato, cumulate con quelle dell'eventuale dante causa indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio temporaneamente non occupato, e tenendo conto dell'appartenenza dello spuntista al settore merceologico per il quale era stato precedentemente assegnato il posteggio. A parità di anzianità di presenze si applica il criterio dell'anzianità di iscrizione dell'impresa. Inoltre dovrà essere esibita all'organo di controllo la carta di esercizio e l'attestazione annuale ai sensi dell'art. 36 bis legge n. 1/2007.

2. La mancata esibizione della autorizzazione in originale comporta, per lo spuntista, la non ammissione alla spunta.

3. L'assegnazione dei posteggi riservati ai soggetti di cui all'articolo 33, commi 1 e 2, del

T.U.C. è attribuita a soggetti appartenenti alle stesse categorie e tipologia merceologica.

Articolo 26
Edizioni straordinarie di Mercati

1. Edizioni straordinarie dei mercati sono programmate entro il 31 dicembre per l'anno successivo e si svolgono con lo stesso organico del mercato ordinario, con applicazione del criterio della maggiore anzianità per l'assegnazione dei posteggi nel caso in cui si operi in altra area pubblica, oppure nella sede del mercato ma con un numero dei partecipanti all'edizione straordinaria inferiore rispetto a quello degli operatori assegnatari. Il servizio competente procede, a tal fine, a richiedere preventivamente agli operatori la prenotazione per l'edizione straordinaria; la prenotazione è vincolante per svolgere l'attività.

Titolo 3 - Fiere in Finale Ligure

Articolo 27
Svolgimento e consistenza delle fiere

1. Nell'ambito del territorio del Comune si svolgono le seguenti fiere:

giorno	località	n.max.posteggi	alimentare	non alimentare
24 giugno	Lungomare Migliorini	100	4	96
8 dicembre	Lungomare Migliorini	100	8	92
15 agosto	Piazza Abbazia	8	0	8
3 febbraio	Piazza San Biagio	2	1	1

2. La Fiere sono gestite dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi salvo che non si proceda, per questi ultimi, all'affidamento a soggetto esterno. Previo confronto con gli operatori delle singole fiere, la Giunta Comunale con proprio atto ha facoltà di ridurre/accorpare gli appuntamenti come sopra programmati al fine di razionalizzare l'utilizzo degli spazi pubblici e di rendere il miglior servizio ai consumatori.

Articolo 28
Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi

1. Il Comune rilascia la concessione decennale di posteggio della Fiera, sulla base di una graduatoria formulata applicando i criteri selezionati in sede di Conferenza Unificata nella seduta del 5 luglio 2012 – come dettagliati nel documento unitario Regioni-Provincie Autonome del 24 gennaio 2013 e d.g.r. di recepimento n. 71 del 1 febbraio 2013 – in attuazione degli artt. 16 e 70/V del dec. lgs. n. 59/2010. e d.g.r. n. 829 e 830 del 13 settembre 2016.

2. I giorni di fiera sono considerati ai fini del riconoscimento della presenza alla manifestazione specifica.
3. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata della fiera. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore quali peggioramento della situazione atmosferica, grave ed improvviso malessere fisico, sarà considerato assente a tutti gli effetti.
4. La presenza effettiva in una fiera può essere computata solo a condizione che l'operatore abbia effettivamente esercitato nella fiera stessa e sia stato presente per tutta la durata della stessa.

Articolo 29

Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati

1. Qualora l'operatore assegnatario nel giorno di svolgimento della fiera normale o nella fiera promozionale non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio della spunta, viene considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.
2. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata dal Comune per la sola giornata di svolgimento della fiera, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze del soggetto partecipante alla spunta, cumulate con quelle dell'eventuale dante causa, indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio temporaneamente non occupato.
3. L'assegnazione dei posteggi riservati ai soggetti di cui all'articolo 33 del T.U.C. è effettuata dal Comune a soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 2.

Articolo 30

Fiere promozionali

1. Per Fiera promozionale si intende la manifestazione commerciale caratterizzata dall'afflusso su aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità, indetta al fine di promuovere e valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive.
2. A tali manifestazioni partecipano gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche le persone fisiche o società di persone iscritte nel registro delle imprese.
3. Alle fiere promozionali possono partecipare anche gli hobbisti che non esercitano la attività commerciale in modo professionale ma vendono, in modo del tutto sporadico ed occasionale, i beni provenienti esclusivamente dall'esercizio della loro attività di hobbisti ad eccezione del settore abbigliamento. Tali soggetti devono essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 12 del TUC.
4. La fiera promozionale è gestita dal Comune, previo confronto con le associazioni di categoria di cui all'articolo 36, comma 3, del T.U.C. che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi salvo che non si proceda all'affidamento della gestione dell'intera manifestazione a consorzi, cooperative di operatori o associazioni di categoria.

Articolo 31

Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi nelle fiere promozionali

1. Lo sportello unico rilascia la concessione del posteggio della Fiera, limitata alla durata della stessa, sulla base di una graduatoria formulata, a seguito di pubblicazione del bando comunale all'albo pretorio, tenendo conto delle priorità di cui all'articolo 28, comma 1.
2. I bandi devono essere comunicati alle associazioni di categoria interessate, almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della Fiera al fine di favorire la presentazione di eventuali osservazioni da parte degli operatori interessati; decorsi 10 gg dall'invio, si procede alla relativa approvazione e pubblicazione all'albo del Comune.
3. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera promozionale non sia presente nel posteggio entro 30 minuti dall'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede, proseguendo nella graduatoria, all'assegnazione del posteggio ad altro operatore, a partire dal primo di quelli in precedenza esclusi, semprechè presente.
4. I giorni della fiera promozionale sono considerati ai fini del riconoscimento della presenza alla manifestazione in oggetto a condizione che l'operatore abbia effettivamente esercitato nella fiera stessa.

Titolo 4 - Posteggi fuori mercato in Finale Ligure

Articolo 32

Ubicazione e consistenza dei posteggi fuori mercato

1. Nell'ambito del territorio del Comune insistono i seguenti posteggi fuori mercato:

ubicazione	settore	superficie
Lg. Migliorini (zona El Trocadero)	Na	5 x 4,00
Lg. Migliorini (zona El Trocadero)	A	5 x 4,00
Lg. Migliorini (zona El Trocadero)	Na	5 x 4,00
Lg. Migliorini (zona Bagni Ondina)	Na	3 x 1,00
Lg. Migliorini (zona El Patio)	A	5 x 4,00
Lg. Migliorini (zona El Patio)	Na	5 x 4,00
Piazza Toscana	A	6 x 3,50
Via Aurelia Varigotti	NA	5 x 4,00
Lg. Migliorini (zona finanza)	Somministrazione	7,20 x 4,15
Lg. Migliorini (zona El Trocadero)	Somministrazione	4,76 x 7,00
Lg. Migliorini (zona arco Buraggi)	Somministrazione	4,00 X 6,50
Lg. Migliorini (zona G.B. Boncardo)	Somministrazione	7,92
Via Aurelia	Somministrazione	20,85
Piazzetta dei Pescatori	Somministrazione	3,12 X 3,55
Edicola (Piazza Vittorio Emanuele)	NA	24
Edicola (Piazza Abazia Rione Pia)	NA	26

Fatte salve le autorizzazioni esistenti, l'assegnazione di nuovi posteggi o delle autorizzazioni che si rendessero libere avviene tramite bando comunale, applicando i criteri di selezione pro tempore vigenti.

2. Per i nuovi posteggi o per i posteggi resisi liberi possono essere introdotte specializzazioni merceologiche destinate alla valorizzazione e qualificazione commerciale; in tale caso la specializzazione è vincolante ed eventuali cambiamenti comportano la revoca della autorizzazione data. Le specializzazioni merceologiche sono individuate in sede tecnica dall'ufficio comunale competente.
3. Il Comune rilascia contestualmente la concessione decennale del posteggio stesso e la relativa autorizzazione.

Titolo 5 - Commercio itinerante in Finale Ligure

Articolo 33

Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa. E' comunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo.
2. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.
3. E' consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e sostare sull'area pubblica il tempo necessario per servirlo.
4. E' fatto divieto di esercitare il commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento dei mercati e fiere, nelle aree urbane adiacenti quelle dove si svolge il mercato o la fiera, intendendosi con aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore a metri 500.

Articolo 34

Zone vietate

1. Oltre i casi già disciplinati dall'articolo 15 del Regolamento di Polizia Urbana, l'esercizio della vendita in forma itinerante non è consentito anche:
 - a) sulle aree demaniali marittime;
 - b) nelle aree sulle quali la sosta dei veicoli è autorizzata per un tempo limitato, o subordinata al pagamento di una somma.

Titolo 6 - Concessione temporanea di aree pubbliche

Articolo 35

Concessioni temporanee

1. Salvo quanto previsto dall'art. 30, concessioni temporanee per l'esercizio di vendita su aree pubbliche possono essere rilasciate, anche agli esercenti l'attività di commercio in sede fissa, nell'ambito di manifestazioni commerciali a carattere straordinario al fine di:
 - a) Favorire iniziative tese alla promozione del territorio o alla valorizzazione di determinate specializzazioni merceologiche;
 - b) Valorizzare iniziative di animazione, culturali, sportive e sociali.
2. Per il rilascio delle concessioni temporanee, il Comune, sentite le organizzazioni delle imprese del commercio e quelle dei consumatori, indice bando comunale, al quale viene data idonea pubblicità.
3. Nel bando devono essere indicati i requisiti dei soggetti partecipanti, il numero dei posteggi, i criteri di priorità ed i termini per la presentazione delle domande.
4. Durante particolari festività, quali il periodo natalizio e pasquale, carnevale, 8 marzo, festività dei morti, etc. possono essere rilasciate autorizzazioni temporanee all'occupazione del suolo pubblico, su richiesta dell'operatore, per la vendita di particolari generi merceologici riconducibili alla natura della festività, quali alberi di natale, fiori, dolciumi e caldarroste, coriandoli ed articoli carnevaleschi.
5. Per lo svolgimento di iniziative di promozione del territorio, di animazione, culturali o sportive, di durata non superiore a tre giorni, il soggetto promotore individua

direttamente gli operatori su area pubblica per svolgere attività di vendita nell'ambito della manifestazione promossa. Il medesimo è tenuto ad accertare il possesso dei requisiti previsti dalla legge in capo ai singoli operatori ed a trasmettere allo sportello unico del Comune, unitamente alla SCIA che descrive e disciplina l'iniziativa, l'elenco dei soggetti partecipanti, di norma con sette giorni di anticipo rispetto alla data prevista di inizio.

- 6 Da parte dello stesso organizzatore o comunque nello stesso luogo, non può essere esercitata tale facoltà se non è trascorso almeno un anno dall'ultima manifestazione, salvo che l'iniziativa non sia concordata dal Comune con almeno una delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentativa a livello Regionale, rappresentate nel Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL), del settore interessato all'evento.
- 7 Nella scelta degli operatori, qualora la manifestazione venga reiterata, l'organizzazione, ove possibile, deve attenersi al principio della rotazione nella scelta degli operatori.

Titolo 7 - Sanzioni

Articolo 36 Sanzioni e disposizione finale

1. Fatte salve le sanzioni previste dagli articoli 143 e 144 del T.U.C. per le fattispecie ivi disciplinate chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti nel presente regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche è punito con la sanzione amministrativa in applicazione del quadro normativo di riferimento pro tempore vigente.
2. Nei casi di particolare gravità o di recidiva, il Comune può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica quando nell'arco di 12 mesi sia stata commessa un'altra violazione della stessa natura. Se nel periodo di 5 anni dalla prima infrazione il soggetto incorre nella stessa infrazione per una terza volta nel territorio del comune di Finale Ligure, è essere disposta la revoca della autorizzazione.

Art. 37 Norma di rinvio.

1. Le disposizioni introdotte dal presente Regolamento saranno disapplicate ed automaticamente adeguate in presenza di sopravvenute norme sovraordinate con esse non compatibili.